

4 luglio 2024

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

D.L. n. 91/2024 - A.S. n. 1180







SERVIZIO STUDI SENATO

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -X@SR_Studi

Dossier n. 310



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 - st ambiente@camera.it - X @CD ambiente

Progetti di legge n. 320

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 (Ambito di applicazione)	11
Articolo 3 (Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)	17
Articolo 4 (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)	21
Articolo 5 (Contributi per l'autonoma sistemazione)	25
Articolo 6 (Interventi di nuova costruzione)	27
Articolo 7 (Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)	29
Articolo 8 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)	32
Articolo 9 (Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)	39
Articolo 10, comma 1 (Disposizioni finanziarie)	40
Articolo 10, comma 2 (Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania)	41
Articolo 11 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)	44
Articolo 12 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)	48
Articolo 13 (Entrata in vigore)	

Premessa

I Campi Flegrei e le disposizioni adottate nelle precedenti legislature

Come evidenziato nella sezione "Campi Flegrei" del sito web del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), i Campi Flegrei "sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta 'caldera', cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive del passato. La caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. In particolare, la caldera dei Campi Flegrei è caratterizzata dal fenomeno del bradisismo che consiste in fasi di lento abbassamento del suolo, alternate a fasi di sollevamento più rapido. Il sollevamento può essere accompagnato da attività sismica con eventi che generalmente non raggiungono magnitudo elevate, ma che, essendo molto superficiali si avvertono facilmente e possono causare danni a infrastrutture ed edifici. Le maggiori crisi bradisismiche recenti si sono avute nei periodi 1970-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e centinaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri alla periferia della città. Dal 2005 è in corso una nuova fase di sollevamento del suolo che, in questi anni, si è innalzato di oltre un metro e ha fatto registrare moltissimi terremoti. Dal 2012 il protrarsi delle variazioni di alcuni parametri geofisici e geochimici monitorati dalle reti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Vesuviano (aumento della sismicità, cambiamenti composizione geochimica delle fumarole e dei gas dal suolo e naturalmente il sollevamento del suolo) hanno reso opportuno innalzare l'allerta al livello giallo e attivare la fase operativa di attenzione".

Nell'ultima relazione sulle attività di protezione civile presentata al Parlamento (Doc. CXII, n. 3, della XVIII legislatura, trasmesso alle Camere nel giugno del 2021), relativa all'anno 2019, si legge che "le attività inerenti l'aggiornamento della pianificazione nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei hanno portato nel 2013 alla definizione del nuovo scenario a cura di un gruppo di esperti, su cui si è basato il successivo iter per la delimitazione delle nuove zone rossa e gialla per l'area flegrea. Tale risultato si è ottenuto attraverso un percorso di condivisione e approfondimento con la Regione Campania ed i Comuni interessati, culminato prima nell'approvazione di due atti deliberativi regionali e, successivamente, nel relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 24 giugno 2016, contenente le 'Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei', pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016. Le attività di pianificazione si sono sviluppate sulla base degli indirizzi del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015 'Indicazioni inerenti

all'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «zona rossa» dell'area vesuviana', valide anche per l'area dei Campi Flegrei, come stabilito dal DPCM del 24 giugno 2016".

L'aggravamento della situazione, il decreto-legge 140/2023 e la sua attuazione

Nel sito internet del Dipartimento della protezione civile (sezione "Campi Flegrei" - sottosezione "L'attuale crisi") viene ricordato che "nel corso del 2023, sebbene il maggior numero di eventi sia stato caratterizzato da magnitudo basse (circa il 90% degli eventi ha avuto magnitudo inferiori a 1.0), è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti. La maggior parte di questi si è verificata nell'area compresa tra Astroni, Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Pozzuoli e Golfo di Pozzuoli, con profondità massime di circa 4 km, prevalentemente concentrate nei primi 2 km. La sequenza è culminata con gli eventi del 27 settembre (Md=4.2) e del 2 ottobre (Md=4.0), localizzati rispettivamente nell'area compresa tra Bagnoli e Pozzuoli e in quella di Pisciarelli – Solfatara".

Nel medesimo sito viene altresì evidenziato che tale intensificarsi della crisi bradisismica "ha reso necessario il potenziamento delle attività di monitoraggio del vulcano da parte dell'INGV e degli altri Centri di Competenza e, più in generale, un rafforzamento delle azioni di prevenzione svolte dal Sistema di protezione civile" e che "per fornire una risposta organica agli effetti della crisi bradisismica ... con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023".

Nel documento consegnato dal Capo del Dipartimento della protezione civile nel corso della sua audizione informale presso l'VIII Commissione, svoltasi nella seduta del 25 ottobre 2023, viene evidenziato che "in relazione alle due citate 'anime' (strutturale e non strutturale, *n.d.r.*) delle politiche e delle attività di prevenzione del rischio, il decreto-legge prevede, in particolare, le seguenti misure di natura sia strutturale (un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate che sono direttamente interessate al fenomeno del bradisismo; la verifica della funzionalità delle attuali infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali) che non strutturale (un Piano di comunicazione alla popolazione; un Piano speditivo di emergenza, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile già in vigore; il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)".

Analizzando più nel dettaglio le disposizioni recate dal D.L. 140/2023, l'articolo 1 di tale decreto-legge, nel definire le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilisce che le disposizioni da esso recate sono finalizzate a "fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o

parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi" previsti da diversi articoli del medesimo decreto-legge. In particolare l'articolo 2 del D.L. 140/2023:

- ha previsto e disciplinato un "**piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate** interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico" (comma 1), che prevede, tra l'altro, "un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario" (comma 1, lettera *b*)) e "un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione" (lettera *c*));

In attuazione di tali disposizioni, il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei è stato approvato con il <u>decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024</u> (pubblicato nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2024).

- ha affidato al Dipartimento della protezione civile il compito di provvedere, per le finalità del medesimo articolo, "a una prima delimitazione speditiva della **zona di intervento**, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata" (comma 2);

In attuazione di tale disposizione, il Dipartimento della protezione civile ha proceduto ad una prima delimitazione della zona di intervento, che è stata approvata dalla Commissione grandi rischi nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023. La perimetrazione di tale area di intervento "è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata città metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023" (v. premessa dell'ordinanza di protezione civile 1081/2024). Tale area "include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare, con riferimento al Comune di Napoli, il quartiere di Bagnoli all'interno della municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo)".

- ha inoltre disposto (al comma 3, lettera *b*)), tra l'altro, che all'interno della citata zona di intervento, il piano straordinario è realizzato "con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *b*), mediante procedure semplificate (...) individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile".

In attuazione di tale disposizione, le procedure semplificate per lo svolgimento dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata sono state definite con l'<u>ordinanza di protezione civile 16 marzo 2024, n. 1081</u>.

Degne di nota anche le disposizioni dell'articolo 5 del D.L. 140/2023, recante misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. In particolare, il comma 2-bis di tale articolo prevede la trasmissione al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti

di una relazione da parte del Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario straordinario, sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.

In attuazione di tale disposizione, è stata trasmessa al Parlamento la "Relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" (<u>Doc. XXVII, n.</u> 14).

L'evento sismico del maggio 2024

Con il <u>decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 30 maggio 2024</u> è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Nella nota web del 30 maggio 2024 del Dipartimento della protezione civile viene evidenziato che "l'evento dello scorso 20 maggio è stato il più energetico tra quelli registrati dall'inizio dell'attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005. L'epicentro è collocato all'interno della Solfatara ad una profondità di 2.6 km" e che "nel Comune di Pozzuoli si registrano 1168 sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco su circa 1400 richieste; 138 sono i fabbricati che risultano sgomberati. Sono state emesse 51 ordinanze delle quali 1 è stata revocata e 32 diffide a frequentare i luoghi, mentre gli altri provvedimenti sono in corso di perfezionamento. Sono 213 le istanze di assistenza alloggiativa presentate rispetto alle quali intanto: 43 nuclei familiari sono ospitati in alberghi, 46 nuclei hanno rifiutato l'assistenza e 22 nuclei hanno optato per la sistemazione in autonomia. 14 persone hanno trascorso la scorsa notte al Palatrincone. Sul fronte scuole, 3 edifici scolastici di competenza comunale sono attualmente inagibili. Nel comune di Bacoli di 92 richieste di valutazione danni a edifici, 87 verifiche sono già state effettuate con un immobile sgomberato e 5 verranno realizzate in tempi brevi. Tutte le scuole situate nel comune sono state dichiarate agibili".



Articolo 1 (Ambito di applicazione)

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella cosiddetta "zona di intervento" (sulla quale si rinvia a quanto già illustrato nelle premesse del presente *dossier*) e alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

A tale proposito è utile ricordare che la prima delimitazione della cosiddetta "zona di intervento", operata dal Dipartimento della protezione civile, è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi di cui <u>all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018</u>, nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023. A seguito di questa decisione, la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile.

La relativa mappa con la delimitazione della "zona di intervento" è consultabile nella relativa sezione dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al link riportato di seguito: https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-rischi/pianificazione-speditiva-di-emergenza-campi-flegrei/

Articolo 2

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei)

L'articolo 2 individua una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari, in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare **il comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Il Commissario opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021:

- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto;
- ➤ in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area in questione.

Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il piano straordinario in questione, rivolto al patrimonio

edilizio pubblico e privato, è finalizzato ad analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico e le conoscenze sulla relativa pericolosità locale, allo scopo di individuare e supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Inoltre, in termini di priorità di intervento, il programma di interventi urgenti dovrà privilegiare gli interventi di riqualificazione sismica da effettuare su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Relativamente, invece, alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo a quelli individuati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata".

Alla **lettera** *b*) del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento.

Alla **lettera** *c*) del comma in esame sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Per quanto attiene i profili procedurali, il **comma 3** prevede che i predetti programmi di interventi siano approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** è dedicato alla definizione degli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale. Nel dettaglio, si prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui.

Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario

straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, si prevede che, con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il comma 5 prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario possa stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento.

Il **comma 7** stabilisce che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è

disciplinato il subentro dei soggetti competenti in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento ai rispettivi bilanci delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi.

Il **comma 9** quantifica le risorse necessarie ad assicurare l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto.

Il **comma 10,** invece, provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei, mentre il **comma 11** individua le relative fonti di finanziamento.

Il **comma 12** abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l'istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Contestualmente, viene stabilito che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania.

Il **comma 13** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;
- b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al

Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Ai sensi del **comma 14**, la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6.

Da ultimo i **commi 15 e 16** recano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario.

Articolo 3

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

L'articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si prevede che gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal commissario straordinario ed altri interventi specificamente indicati sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 1); si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021 e si elencano le specifiche disposizioni normative (tra le quali alcune disposizioni del Codice dell'ambiente e del Codice dei contratti pubblici) alle quali è altresì ammessa la deroga (comma 2); e si riconosce la possibilità che siano previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché lavorazioni su più turni giornalieri (comma 3).

Il **comma 1** prevede che sono dichiarati **urgenti, indifferibili e di pubblica utilità** e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo in esame gli **interventi:**

- inseriti nei programmi, predisposti dal commissario straordinario, di cui all'art.
 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia);
- quelli previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 13 del medesimo art. 2;
- nonché quelli indicati nell'art. 4 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) finalizzati ad assicurare la continuità dell'attività scolastica.

Si ricorda che la dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dagli articoli da 12 a 14 del testo unico in materia di espropriazione (D.P.R. n. 327 del 2001). In particolare, l'art. 12 dispone in ordine agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo comunque che, in base alla normativa vigente, può equivalere a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. La dichiarazione attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (di cui all'art. 22-bis del citato D.P.R. n. 327 del 2001).

Il **comma 2** dispone, al primo periodo, che, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, **alle procedure di progettazione e realizzazione** degli interventi di cui

al comma 1, **si applicano**, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le **disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/2021**.

L'art. 48 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la possibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato) dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce, inoltre, che è altresì ammessa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95; L'art. 95 del R.D. n. 1775 del 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) prevede che, salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo. La relazione illustrativa evidenzia che la deroga in questione riguarda "il regime delle acque, in

relazione alle ricerche di acque sotterranee o allo scavo di pozzi; ciò, al fine di consentire la celere realizzazione di opere infrastrutturali suscettibili di influire sul regime delle

acque".

- b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
- L'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) disciplina la valutazione di incidenza, che è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Il comma 6 del citato art. 5, in particolare, stabilisce che fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
 - c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel

rispetto della Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008 (c.d. direttiva rifiuti);

Le citate disposizioni oggetto di deroga sono contenute nel Titolo I (Gestione dei rifiuti) della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente. In particolare: 1'art. 189 il Catasto dei rifiuti, 1'art. 190 il Registro cronologico di carico e scarico, 1'art. 208 l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 1'art. 209 il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, 1'art. 211 l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, 1'art. 212 l'Albo nazionale gestori ambientali, 1'art. 214 la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 1'art. 215 l'autosmaltimento e l'art. 216 le operazioni di recupero. La relazione illustrativa sottolinea che le deroghe in questione riguardano "le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, ai soli fini di un'accelerazione dei termini procedurali e, comunque, nel rispetto della disciplina unionale di cui alla direttiva n. 1998 del 2008".

- d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici), con riferimento:
 - all'articolo 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi), relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
 - all'articolo 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale), per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

L'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prevede che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Tale previsione non si applica agli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- all'articolo 119, comma 5, allo scopo di **consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto** a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

Il comma 5 dell'art. 119 prevede che l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione

appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'art. 140 del Codice dei contratti pubblici disciplina, dal canto suo, le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. Il comma 5 di tale disposizione dispone che qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

La relazione illustrativa segnala che le deroghe al Codice dei contratti pubblici sono riferite "alla programmazione dei lavori, all'esclusione automatica delle offerte anomale (per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo) anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, nonché al subappalto, per consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti mediante autocertificazione con controllo successivo da parte della stazione appaltante entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di urgenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento".

Il **comma 3** riconosce la possibilità che, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui all'articolo in esame, siano previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito:

• **premi di accelerazione e penalità** adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici);

L'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 dispone (al comma 1) che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (comma 1). Al comma 2 si stabilisce che per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato.

• e **lavorazioni su più turni giornalieri**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Articolo 4 (Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

L'articolo 4, comma 1, demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Il comma 2 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

Come sopra segnalato, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il **comma 1** demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto in esame, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024.

Agli oneri relativi, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016), relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il DPCM 21 luglio 2017, pubblicato nella GU n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione sopra richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad tecnologia sostegno alle esportazioni; informatizzazione e g) dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti.

Il **comma 2** autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine

sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

La gara a procedura aperta per l'affidamento di un <u>Accordo Quadro avente ad oggetto il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali,</u> per conto del Dipartimento della Protezione Civile risulta aggiudicata in data 22 gennaio 2024.

Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Agli oneri derivanti dal comma 2 in esame si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018).

L'articolo in questione ha previsto che, per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 in esame è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

Articolo 5 (Contributi per l'autonoma sistemazione)

L'articolo 5 prevede che la Regione Campania può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. La misura del contributo è fissata in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, tra un minimo di 400 euro e un massimo di 900 euro mensili, ed è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, di età superiore a 65 anni o con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento (comma 1). Vengono altresì disciplinate la durata dei contributi (che non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025) in relazione al verificarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione (comma 2), la cessazione dell'erogazione di altre forme di supporto temporaneo (comma 3) e la copertura finanziaria degli oneri (comma 4).

Il **comma 1** prevede, al primo periodo, la facoltà per la regione Campania, che si avvale a tal fine dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, di assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un **contributo per l'autonoma sistemazione** ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata **sgomberata per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

In conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, con <u>decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024</u> è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Il secondo periodo del comma in esame aggiunge che il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **sia stata chiesta la verifica di agibilità** in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Ai sensi del terzo periodo, il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di:

- euro 400,00 per i nuclei monofamiliari;
- euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
- euro 700,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
- euro 800,00 per i nuclei familiari composti da quattro persone;
- e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Viene altresì previsto, al quarto periodo del comma in esame, che qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni e persone con

disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un **contributo aggiuntivo** nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il **comma 2** detta disposizioni in materia di **durata dell'erogazione dei contributi**. In particolare, si dispone che i contributi di cui al comma 1 sono erogati:

- a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile;
- e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del provvedimento in esame (concernente misure urgenti per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, alla cui scheda di lettura si rinvia), o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile.

Il secondo periodo del comma 2 specifica che, in ogni caso, i contributi **non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025** e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Il **comma 3** prevede che dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, **cessa l'erogazione di altre forme di supporto** temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

Il **comma 4** reca la **clausola di copertura finanziaria**, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

La relazione tecnica segnala che "tenuto conto che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 1000 unità, utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimabile in 300,00 €/mese per persona".

Articolo 6 (Interventi di nuova costruzione)

L'articolo 6 dispone che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Si prevede che, decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo e si introduce il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico.

L'articolo 6, che si compone di un unico comma, prevede, al primo periodo, che, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari:

- a **fronteggiare con urgenza** gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento;
- e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

La "zona di intervento" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame è stata delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023. L'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023 (qui il commento nel relativo dossier di documentazione) stabilisce che al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (di cui al comma 1 del medesimo articolo) contiene l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al medesimo art. 2, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata. Con decreto del Ministro della protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2024, n. 90) è stato approvato il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Come riportato sul <u>sito del dipartimento della Protezione civile</u>, la zona di intervento è stata individuata sulla base della localizzazione degli epicentri degli eventi sismici con magnitudo durata superiore o uguale a 2, occorsi nell'area flegrea a partire dal 1983, e dei sollevamenti del suolo uguali o superiori a 10 cm dal 2015 (corrispondenti a circa 20

cm dal 2006). Tale zona include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (Quartiere di Bagnoli e parte della municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo). All'interno della zona di intervento, è stata individuata una zona di intervento "ristretta", nella quale potrebbero registrarsi, in modo diffuso, i maggiori effetti, se il fenomeno del bradisismo dovesse proseguire e/o intensificarsi. Tale zona include parte dei Comuni di Pozzuoli e Napoli (quartiere di Bagnoli). Per approfondimenti si rinvia alla pagina del sito web del Dipartimento della protezione civile.

Il secondo periodo della disposizione in esame dispone che, decorso inutilmente il predetto termine, il **Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo** provvedendo ai sensi dell'art. 8 della L. n. 131/2003 (che reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. n. 3/2001).

L'art. 8 della L. n. 131/2003 detta disposizioni per l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. In particolare, il comma 1 prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il terzo periodo della disposizione in esame introduce il **divieto di rilascio di titoli edilizi** abilitanti la realizzazione di **interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale** fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Secondo la relazione illustrativa, "da un lato, si ravvisa la necessità di sospendere con urgenza il rilascio di titoli edilizi comportanti interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale, in attesa di acquisire ulteriori dati relativi all'edificato già esistente, anche mediante le verifiche di vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 in corso di svolgimento; dall'altro, è necessario salvaguardare la competenza regionale in materia di protezione civile e governo del territorio ex articolo 117, comma 3, Cost., assegnando, per l'effetto, alla disposizione statale carattere sì d'urgenza (per la tutela di beni primari, quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) ma pure di cedevolezza, al fine di permettere alla Regione una compiuta regolazione della materia, alla stregua di quanto avvenuto per il rischio vulcanico dell'area Vesuviana dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, incentrata su disposizioni edilizie e urbanistiche ostative ad un incremento dell'edificato con destinazione d'uso residenziale".

La relazione tecnica evidenzia che "la disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 7

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

L'articolo 7 – al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella c.d. zona di intervento e non oggetto dei contributi previsti dal successivo articolo 8 per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024 – prevede (al comma 2) che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata (prevista dal D.L. 140/2023), la Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati, all'esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica e per i quali, sulla base della ricognizione effettuata (secondo il disposto del comma 1) dai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, risultano rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria.

Elenco degli immobili "regolari" (comma 1)

Il primo periodo del comma 1 reca disposizioni finalizzate ad assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale:

- **ubicato nella "zona di intervento"** (cioè nel territorio individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023, v. *supra*);
- e non oggetto dei contributi previsti dall'art. 8 del presente decreto-legge per la riparazione dei danni causati dal sisma del 20 maggio 2024.

Per la finalità indicata, nonché per la quantificazione dei relativi oneri economici, il comma in esame prevede che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunicano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata prevista e disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 3, lett. b), del D.L. 140/2023 (v. supra), con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Il secondo periodo dispone che sono **esclusi dagli elenchi** di cui al primo periodo **gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono** ai sensi della L. 47/1985 (c.d. primo condono), della legge 724/1994 (c.d. secondo condono) e del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono), e **non ancore definite** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Proposta di programma per la riqualificazione sismica (comma 2)

Il primo periodo del comma 2 prevede che, **entro 60 giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata** di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 3, lett. b), del D.L. 140/2023 (v. supra), la **Regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri una **proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili** per i quali sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- l'immobile è individuato, all'esito della predetta analisi, come a più elevata vulnerabilità sismica;
- l'immobile è **inserito negli elenchi comunali trasmessi** ai sensi del comma 1 o in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il **sopravvenuto rilascio del provvedimento di** concessione o di autorizzazione in **sanatoria**.

Il secondo periodo del comma in esame disciplina inoltre i **contenuti della proposta di programma**, stabilendo che la stessa contiene, in particolare:

- una **ricognizione delle risorse** eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica;
- l'indicazione del **cronoprogramma** degli interventi di riqualificazione sismica;
- la stima del relativo **fabbisogno economico** complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi.

Il terzo periodo dispone che, **in caso di inosservanza del termine** previsto dal primo periodo per la trasmissione da parte della Regione Campania della proposta di programma, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei **poteri sostitutivi** ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003.

Il secondo comma dell'art. 120 Cost. disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostituitivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'articolo 8 della L. 131/2003, nel dettare le norme attuative dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti "anche normativi",

prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

L'articolo 10 della L. 131/2003 affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione.

Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Articolo 8

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

L'articolo 8 – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni. Per il riconoscimento dei succitati contributi, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Sono inoltre disciplinati, in particolare: gli immobili per i quali è riconosciuto il contributo e i soggetti legittimati a richiederlo; gli interventi finanziabili dal contributo medesimo; la presentazione e il contenuto della domanda di contributo. Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare finalizzato alla definizione delle disposizioni di attuazione.

Contributo di riqualificazione sismica e riparazione (comma 1)

Il comma 1 – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – prevede il riconoscimento di **contributi per** la realizzazione degli **interventi di riqualificazione sismica e di riparazione** del danno di cui al successivo comma 2.

Immobili per i quali è riconosciuto il contributo (commi 1 e 4)

Il contributo previsto dal **comma 1** è riconosciuto in favore dei nuclei familiari la cui **abitazione principale**, abituale e continuativa, sia stata **danneggiata e sgomberata per inagibilità**:

- in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dalle competenti autorità in conseguenza del succitato evento sismico del 20 maggio 2024;
- o in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico.

Il **comma 4** disciplina il caso di interventi relativi ad **edifici con più unità** immobiliari.

In tal caso il comma in esame dispone che, per le finalità di cui al presente articolo, il **riconoscimento del contributo** in favore degli aventi diritto è **subordinato alla presentazione**, unitamente alla domanda, **di un progetto unitario per l'intero edificio**, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018.

Il riferimento sembra essere a quanto previsto dal punto 8.7.1 delle citate norme tecniche, ove si dispone che l'unità strutturale "dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi".

Il comma in esame precisa inoltre che, nel caso in questione, il **contributo** è **dovuto anche** qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

Nella relazione tecnica viene evidenziato che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche in corso, "è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza".

Autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi (comma 1)

Per il riconoscimento dei succitati contributi, il comma 1 autorizza la **spesa complessiva di 50 milioni di euro** (20 milioni nell'anno 2024 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026).

Quantificazione del contributo (comma 2, periodi primo e terzo)

In base al primo periodo del comma 2, il contributo previsto dal comma precedente è concesso per **metro quadro di superficie coperta dell'edificio**.

Lo stesso periodo precisa che tale superficie coperta è individuata ai sensi dell'art. 3, lettera *ff*), dell'Allegato 1 all'<u>ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022</u> del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che con l'ordinanza commissariale 130/2022 è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

La lettera ff) dell'art. 3 di tale ordinanza reca la definizione di «superficie complessiva», intesa come "la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva". Funzionale a tale definizione è quella di «superficie utile netta» (recata dalla lettera gg) del medesimo articolo), intesa come "la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre".

Il terzo periodo precisa che il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di:

- 450 euro/mq per edifici con danni leggeri;

- 1.200 euro/mg per edifici con danni severi.

Unicità del contributo (comma 2, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma in esame dispone che **per ogni unità immobiliare** è ammissibile una sola domanda di contributo.

Interventi finanziati dal contributo (comma 2, terzo periodo)

Il terzo periodo prevede che il contributo è da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso **interventi di riparazione e interventi locali** su edifici con danni leggeri o **interventi di riparazione e miglioramento sismico** su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni (emanate con il D.M. 17 gennaio 2018) ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

Il citato paragrafo 8.4 classifica gli interventi sulle costruzioni esistenti in:

- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (tali interventi sono meglio definiti nel paragrafo 8.4.1);
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (tali interventi sono meglio definiti nel paragrafo 8.4.2);
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (che disciplina nel dettaglio gli interventi di adeguamento).

Soggetti legittimati a richiedere il contributo (comma 2, primo periodo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che il contributo in questione è concesso:

- al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata;
- o al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

Domanda di contributo (comma 3)

Il primo periodo del comma 3 dispone che la domanda di contributo è **presentata** dal soggetto legittimato di cui al comma 2 (v. paragrafo precedente) **al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato**.

Il secondo periodo del comma in esame disciplina il **contenuto della domanda**, prevedendo che:

- la domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
 - Il D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) disciplina, all'art. 46, le dichiarazioni

sostitutive di certificazioni, indicando nel dettaglio gli stati, qualità personali e fatti (come p.es. la data e il luogo di nascita e la residenza) che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Il successivo art. 47 disciplina invece le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare il comma 3 di tale articolo dispone che "fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

- alla domanda sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
 - a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
 - b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
 - c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero.

La dichiarazione asseverata deve altresì:

- recare la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- attestare la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
- d) la **documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare** ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) **oppure**, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono (ai sensi della L. 47/1985, della L. 724/1994 o del D.L. 269/2003), copia del **provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria**.

Il riferimento al citato articolo 9-*bis* sembra intendersi al comma 1-*bis* di tale articolo, che disciplina lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare. Si fa notare che tale comma è stato in più parti modificato dal decreto-legge 69/2024, in corso di conversione (<u>Atto Camera n. 1896</u>). Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

Definizione delle domande (comma 5, primo periodo)

Il primo periodo del comma 5 dispone che i **Comuni**:

- istruiscono le domande;
- e adottano il **provvedimento espresso entro 30 giorni dalla presentazione** della domanda di contributo.

Termine di ultimazione degli interventi (comma 5, secondo periodo)

La disposizione in esame prevede che, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi finanziati dal contributo medesimo (indicati dal terzo periodo del comma 2) devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di

regolare esecuzione entro il termine che sarà stabilito con il decreto previsto dal comma 7.

Concorrenza di ulteriori contributi o indennizzi (comma 6)

Il comma 6 dispone che il **contributo** in questione è **riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi** pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno **o degli eventuali indennizzi assicurativi** per la copertura dei medesimi danni.

Requisito per l'ottenimento del contributo (comma 6)

Il comma 6 dispone inoltre che il contributo è concesso a condizione che **l'immobile danneggiato** in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 sia **munito**:

- del prescritto titolo abilitativo e realizzato in sua conformità;
- o di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

Disposizioni di attuazione (comma 7)

Il comma 7 demanda ad un apposito **decreto del Ministro per la protezione civile** e le politiche del mare, la definizione:

- a) dei criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse stanziate dal comma 1 e delle modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, nonché dei criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi finanziati (indicati dal terzo periodo del comma 2) e delle modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- c) delle modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) dei termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- e) dei tempi e delle modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi finanziati (indicati dal terzo periodo del comma 2).

Il comma in esame disciplina altresì le **modalità e** i **termini di emanazione del decreto ministeriale** in questione, prevedendo che lo stesso sia adottato:

- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa intesa con il Presidente della Regione Campania.

Copertura degli oneri (comma 8)

Il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026), si provvede:

a) quanto a **20 milioni di euro per l'anno 2024**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 277, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), relativamente all'intervento riguardante il completamento del **progetto bandiera Erzelli** di cui all'allegato V della medesima legge;

Si ricorda che tale allegato destina al progetto in questione un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2029. Si segnala altresì che le restanti risorse destinate al citato progetto, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, sono state destinate al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e ad interventi infrastrutturali della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024 e attualmente in corso di conversione (Atto Camera 1937).

b) quanto a **15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, della missione **«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti relativi ai vari Ministeri.

Nel dettaglio, gli accantonamenti indicati dalla norma sono relativi:

- 1) al Ministero dell'economia e delle finanze: 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*: 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) al Ministero della giustizia: 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) al Ministero dell'istruzione e del merito: 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) al Ministero dell'interno: 465.576 euro per il 2025 e 564.413 euro per il 2026;
- 8) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) al Ministero dell'università e della ricerca: 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) al Ministero della difesa: 777.177 euro per il 2025 e 1.128.827 euro per il 2026;
- 12) al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

- 13) al Ministero della cultura: 985.636 euro per il 2025 e 269.236 euro per il 2026;
- 14) al Ministero della salute: 932.369 per il 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
 15) al Ministero del turismo: 761.146 euro per il 2025 e 921.876 euro per il 2026.

Articolo 9

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'articolo 9 prevede un incremento della dotazione di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile e una proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l'operato della medesima struttura, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 9, comma 1, **novella** in più punti **l'articolo 2, comma 4, del D.L. 140/2023**, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 del D.L. 140/2023 disciplina un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, coordinato dal Dipartimento della protezione civile, e, a tale fine, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2, è stata costituita una Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile (decreto ministeriale 8 novembre 2023), posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il citato Piano straordinario è stato approvato con il decreto ministeriale 26 febbraio 2024.

In particolare, con le novelle in esame, si interviene sulla struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di:

- prorogare dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025 l'operato della struttura (lett. a))**;
- aumentare da dieci a venti unità la dotazione massima del personale proveniente dalla P.A., al fine di incrementare il numero del personale non dirigenziale, che passa da nove a diciannove unità (lett. b));
- aumentare da quattro fino ad otto unità il personale distaccato degli enti territoriali (lett. b));
- incrementare, per l'anno 2024, da 655.664 euro a 915.664 la **spesa** prevista (**lett.** *c*));
- prevedere una spesa pari a 1.115.000,00 euro per l'anno 2025 (**lett.** c)).

Articolo 10, comma 1 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 10, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, prevista dall'articolo 9 del presente provvedimento, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

In particolare, il **comma 1** quantifica in **251.675 euro** per l'anno **2024** e in **1.159.014 euro** per l'anno **2025** gli **oneri** derivanti dal **rafforzamento** della capacità operativa del Dipartimento della **Protezione Civile**, di cui al precedente articolo 9 del decreto legge in esame.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10, comma 2 (Assegnazione risorse FSC alla Regione Campania)

L'articolo 10 comma 2 dispone l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione, con apposita delibera del CIPESS da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione

Nel dettaglio, il **comma 2** dispone che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS venga **assegnata alla regione Campania** una somma di risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) di importo massimo complessivo di **388.557.000 euro** - di cui fino a **97.139.250** euro per l'anno **2024** e fino a **291.417.750** euro per l'anno **2025** – **a valere** sulle risorse indicate per la regione Campania nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, che reca l'imputazione programmatica del FSC 2021-2027 alle singole Regioni.

L'assegnazione di risorse è effettuata dal CIPESS ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 60/2024 (DL coesione), il quale prevede la possibilità di concedere alle regioni "anticipazioni" di risorse FSC nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il citato **comma 1** dell'articolo 10 del D.L. n. 60/2024 (c.d. DL coesione) stabilisce che **nelle more** della definizione degli Accordi per la coesione, con **delibera del CIPESS** - adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia¹—**può essere disposta un'assegnazione** di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, che riveste la forma di "**anticipazione**", a valere sulle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle province autonome dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, afferenti alle **regioni** per le quali **non** siano stati **ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione**².

La Cabina di regia è prevista dall'articolo 1, comma 703, lettera *c*), della legge n. 190 del 2014 e disciplinata dal DPCM 25 febbraio 2016.

² Si ricorda che, ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, la normativa vigente prevede che il CIPESS, con una o più delibere, provveda ad imputare in modo programmatico - nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord) - la quota di risorse destinate alle Amministrazioni centrali e alle Regioni e Province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse assegnate a ciascuna di esse. Successivamente, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR provvede alla sottoscrizione di singoli Accordi per la coesione con ciascun Ministro o con ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma sulla base delle risorse programmaticamente assegnate con delibere CIPESS.

Al momento, risultano approvati 18 Accordi per la coesione - 16 con le Regioni e 2 con le Province autonome. Restano **ancora da sottoscrivere** gli Accordi con: **Campania, Puglia e Sardegna**.

Il richiamato comma 1 stabilisce che tale assegnazione di anticipazioni può essere disposta **anche nel caso in cui non si addivenga ad un'intesa** sul contenuto dell'Accordo per la coesione e alla conseguente sottoscrizione.

L'assegnazione di risorse concessa ai sensi della citata normativa è espressamente finalizzata:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al **completamento** degli interventi **non ancora ultimati** al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di **interventi di particolare complessità** o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Le **risorse** assegnate alla regione Campania, come precisato dal **richiamo** alle previsioni di cui **all'articolo 10, comma 1, lettera** *b*), del D.L. n. 60 del 2024, sono **destinate** al finanziamento del **completamento degli investimenti** da realizzarsi nel territorio della regione Campania e **non ancora ultimati** al termine dei **precedenti cicli** di programmazione.

Per le finalità del comma in esame, nella disposizione si chiarisce che si intendono come da completare gli interventi già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, alla data ultima per l'ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del citato Regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti³ entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020, previste dal predetto Regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

In merito alla **quantificazione delle risorse assegnate** alla Regione Campania per tali finalità e alla loro imputazione temporale, nella **Relazione tecnica** si fa presente che è stata presa in considerazione la **proposta** formulata dalla **medesima regione** nell'ambito dell'istruttoria svolta per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

pertinenti.

In base agli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi, di cui alla <u>comunicazione</u> della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022 al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità

Gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi sopra citati propongono procedure semplificate per la chiusura dei programmi attuativi del ciclo 2014-2020, basate sulle migliori prassi individuate alla luce dell'esperienza acquisita con la chiusura dei precedenti periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, e tenendo conto della crisi senza precedenti causata dal COVID-19 nel 2020 e nel 2021, dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 e del loro impatto sull'attuazione del programma.

La chiusura dei programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

Gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione sono disimpegnati nel corso della chiusura. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se tale termine è prorogato dalla Commissione.

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti annuali è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

L'articolo 11, recante diverse misure per la gestione degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia, dispone, a decorrere dal 1° settembre 2024: la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) e l'istituzione, fino al 31 dicembre 2024, di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, e di un contributo a carico di nuclei familiari assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza (SAE). Si prevede altresì il trasferimento di 34 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire l'attuazione di tali misure.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo **stato di emergenza**, dichiarato con la <u>delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016</u>, e la **gestione straordinaria**, incluse le previste dotazioni di personale, sono stati ulteriormente **prorogati fino al 31 dicembre 2024**. Per tali finalità, il Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del D. Lgs. 1/2018 - Codice della protezione civile) è incrementato di 130 milioni per l'anno 2024 ed è autorizzata una spesa di 71,8 milioni per l'anno 2024 (art. 1, commi 412-413, Legge di bilancio 2024 - L. n. 213/2023). Nel corso del 2023 è stato approvato il D.L. 3/2023 (cd. <u>Decreto Ricostruzione</u>), che ha introdotto diverse misure per la ricostruzione e per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023, è stata prevista la nomina di un Commissario Straordinario del Governo, effettuata con il <u>D.P.R. del 13 gennaio 2023</u>, la cui durata è stata prorogata, con il <u>D.P.R. 18 gennaio 2024</u>, fino al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al <u>tema web</u> della Camera dei deputati.

La relazione illustrativa sottolinea che l'art. in esame è volto ad una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa, sulla base di quanto già previsto dal "Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, e da successive ordinanze commissariali.

Cessazione del contributo autonoma sistemazione (comma 1)

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone la **cessazione**, **a decorrere dal 1**° **settembre 2024**, del **contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)** previsto all'articolo 3 dell'<u>ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016</u> e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 avvenuti in Italia Centrale.

L'art. 3 della richiamata ordinanza n. 388/2016 attribuisce ai comuni interessati la cura dell'istruttoria e della gestione delle attività, volte all'assegnazione di un contributo

per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico del 2016-2017, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale.

Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell'<u>ordinanza n. 408/2016</u>), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. In particolare, i nuclei familiari composti da:

- una sola unità percepiscono 400 euro;
- quelli composti da due unità 500 euro;
- quelli composti da tre unità 700 euro;
- quelli composti da quattro unità 800 euro;
- e quelli composti da cinque o più unità 900 euro.

È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni e/o portatori di handicap e/o diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%.

I previsti benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Istituzione e disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi 2-4)

Il **comma 2** istituisce, a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024, un contributo denominato "**contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**".

Tale misura è rivolta:

- ai nuclei familiari già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici in questione, e sia stata oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione;
- ai nuclei familiari, con la decorrenza indicata nelle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario del Governo, la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici.

Il contributo previsto non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici 2016-2017 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 3** prevede che la **disciplina** dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il **riconoscimento del contributo per il disagio abitativo**, anche ai fini del

rispetto del limite di spesa stabilito al seguente comma 6, sia stabilita dalle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo, previste dall'art. 2 comma 2, del D.L. 189/2016.

Il contributo è concesso:

- fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze del Commissario Straordinario del Governo;
- o fino a quando il beneficiario del contributo provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il comma 4 affida ai comuni interessati l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Contributo a carico dei nuclei familiari assegnatari di SAE (comma 5)

Il **comma 5** stabilisce, a **decorrere dal 1**° **settembre 2024**, **la corresponsione di un contributo a carico dei nuclei familiari**, che alla data degli eventi sismici 2016-2017, dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una <u>soluzione abitativa in emergenza (SAE)</u> o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione. Tale contributo è parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. La determinazione del canone di locazione di questi alloggi avviene in base alla condizione economica e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario e adeguato agli <u>aggiornamenti ISTAT annuali</u>.

Trasferimento di somme per il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (commi 6-8)

Il **comma 6** prevede il **trasferimento della somma** di **euro 34.000.000**, da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024, sulla **contabilità speciale** intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, al fine di consentire al medesimo Commissario l'attuazione delle nuove misure riguardanti il **contributo per il disagio abitativo per l'anno 2024**.

La relazione illustrativa specifica che in tal modo è garantita l'immediata disponibilità delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024).

Il comma 7 prevede il conseguente trasferimento delle suddette risorse, necessarie a dare attuazione alle misure previste, con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità dei Presidenti delle Regioni, che

procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite dalle ordinanze commissariali, per la successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

Il **comma 8** dispone che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione (vedi *supra*), trasferisca le **eventuali economie di spesa** sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario, per le medesime finalità indicate al comma 6.

Articolo 12

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)

L'articolo 12 differisce al 2025, in luogo del 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 19 del D.L. 124/2023 – novellato dalla disposizione in commento - ha autorizzato le suddette amministrazioni ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali⁴, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale personale è reclutato attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione RIPAM.

Il differimento al 2025 previsto dall'articolo in commento (comma 1, lett. a)), alla luce di quanto riportato dalle Relazioni illustrativa e tecnica allegate al provvedimento in esame, si rende necessario al fine di tener conto dei tempi necessari sia all'effettuazione delle procedure di reclutamento, sia all'emanazione del Decreto del Presidente del consiglio che, in base alla normativa vigente, deve individuare i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale.

Si ricorda infatti che il richiamato art. 19, c. 3, del D.L. 124/2023 attribuisce ad apposito DPCM la definizione di tali criteri di ripartizione sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata a seguito della manifestazione di interesse da parte dei suddetti enti territoriali⁵. Sul punto si segnala che il 19 aprile 2024 sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione, con riferimento all'<u>Avviso di manifestazione d'interesse del 21 novembre 2023</u>, è stato pubblicato il <u>Decreto Direttoriale n. 8/2024</u> di

-

⁴ Come disposto dall'art. 1, c. 295, della L. 213/2023.

A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni⁶.

In conseguenza del suddetto differimento, il presente articolo 12 **aggiorna i limiti di spesa** entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto, anche, come specificato dalla relazione illustrativa, al fine di tenere conto dei maggiori oneri discendenti dagli incrementi contrattuali intervenuti nel frattempo sia con riguardo al comparto Funzioni locali che a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito di tale aggiornamento, i limiti di spesa sono i seguenti (**comma 1, lett. b**)):

- **6.268.803 euro annui** (in luogo di 2.631.154 per il 2024 e di 5.262.307 dal 2025) per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 11.908.750 euro annui (in luogo di 5.639.375 per il 2024 e di 11.278.750 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- **3.177.860 euro annui** (in luogo di 1.505.000 per il 2024 e di 3.010.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **6.128.730 euro annui** (in luogo di 2.902.500 per il 2024 e di 5.805.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **75.996.252 euro annui** (in luogo di 35.991.000 per il 2024 71.982.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si prevede altresì una **riduzione degli oneri** complessivi relativi al **2024**, conseguente al differimento al 2025 delle suddette assunzioni (di cui alla precedente lettera a)); gli oneri passano da 62.669.029 a 14.000.000 di euro (**comma 1, lett.** c)).

L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria

assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

normativa vigente, né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima

di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto DPCM, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria. Fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla

Tale ultimo importo riguarda i seguenti oneri, che, sulla base della Relazione tecnica, concernono:

- l'espletamento della procedura concorsuale (onere quantificato in 3.000.000 di euro);
- le borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione (onere quantificato in 6.600.000 di euro) e quanto dovuto alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione (onere quantificato forfettariamente, in via prudenziale, in 4.400.000 euro). Sul punto, si ricorda infatti che il richiamato art. 19 del D.L. 124/2023 prevede che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione – le cui modalità organizzative sono definite da apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie o con Formez PA - è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione.

Ai **maggiori oneri** derivanti dall'aggiornamento (di cui alla lettera *b*)) del comma 1) dei suddetti limiti di spesa, **pari a 6.142.338 euro annui** a decorrere **dal 2025**, **si provvede, fino al 2029** a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027 (ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma, ex artt. 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060) **e dal 2030 (comma 2)**:

- quanto a 630.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012);
- quanto a 167.860 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020);
- quanto a 323.730 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020);
- quanto a 4.014.252 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale (di cui all'art. 1, c. 380, della L. 228/2012).

Articolo 13 (Entrata in vigore)

L'**articolo 13** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 3 luglio 2024.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.